

STATUTO

KOLABORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BATTIPAGLIA SA VIA UDINE 6

Numero REA: SA - 519943

Codice fiscale: 06392790652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 18/5 di Pocc.

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "KOLABORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale denominata "KOLABORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----

----- ARTICOLO 2 -----

La cooperativa ha sede nel Comune di Battipaglia (SA). -----

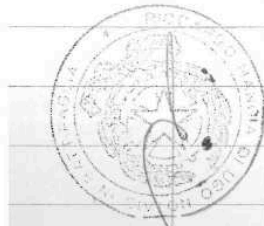
----- ARTICOLO 3 -----

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. -----

----- ARTICOLO 4 -----

La Cooperativa, in assenza di fine di lucro e a scopo mutualistico, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 381/91, attraverso lo svolgimento di attività diverse nel settore socio-sanitario ed educativo, nonché attraverso lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale, o dei servizi in generale e del lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate dall'articolo 4 della suddetta Legge, che dovranno rappresentare almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa. -----

	Più precisamente le attività di servizi di cui alla
	lettera B, articolo 1 della Legge 381/91 potranno essere
	poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente e
	in maniera coordinata i servizi socio sanitari ed
	educativi di cui alla lettera A, articolo 1 Legge 381/91 e
	ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi
	(che rimangono di interesse preminente) e purchè il
	sistema contabile-amministrativo della cooperativa
	permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di
	attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto
	precisato nel prosieguo di tale articolo. -----
	La Cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire
	opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori
	condizioni di mercato nell'ambito della prestazione di
	servizi cui è dedicata l'attività della cooperativa. -----
	La Cooperativa si propone, in particolare, stabilmente o
	temporaneamente, in proprio o con terzi, di: -----
	- gestire, sia direttamente sia congiuntamente ad altre
	cooperative sociali, servizi socio-sanitari,
	socio-assistenziali, socio-educativi in favore di persone
	anziane, disabili, minori, adolescenti, giovani, dimessi
	psichiatrici e disabili psichici, tossicodipendenti,
	detenuti ed ex detenuti, alcolisti e di ogni altro soggetto
	svantaggiato attraverso modalità diverse quali interventi
	domiciliari, residenziali (case alloggio, case-famiglia,

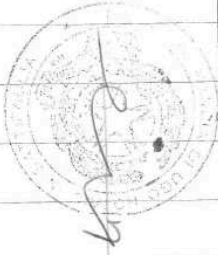


Dott. Marella
Somma
Candida Ruggio

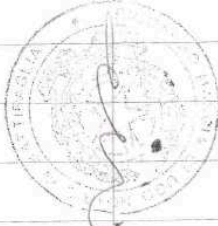
	case-riposo, R.S.A. ecc); -----	
	- gestire, sia direttamente sia congiuntamente ad altre	
	cooperative sociali, attività industriali, artigianali,	
	commerciali e di servizio, nonché ogni altra attività	
	connessa e compatibile, finalizzata all'inserimento	
	lavorativo e all'inclusione sociale delle persone	
	svantaggiate, tra cui, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, la somministrazione di alimenti e bevande. A	
	tal fine la cooperativa potrà richiedere ai competenti	
	uffici il rilascio di licenze, autorizzazioni e ogni	
	altro documento necessario allo svolgimento dell'attività; -	
	- attività di istruzione, di formazione professionale e di	
	prevenzione delle forme di disagio e marginalità sociale	
	nonchè di formazione di operatori e formatori di	
	imprese sociali; in tali ambiti la società si propone di	
	organizzare e/o gestire corsi anche a mezzo di prodotti	
	mediatici, a beneficio dell'infanzia, dei genitori e	
	delle famiglie, del corpo docente e in generale, delle	
	professionalità della scuola, dei lavoratori disoccupati,	
	inoccupati e occupati, della prevenzione della dispersione	
	scolastica, del supporto al recupero del disagio nelle	
	tossicodipendenze e nella criminalità. La cooperativa, nei	
	campi sopra indicati, potrà anche effettuare attività di	
	consulenza a favore di soggetti ed enti sia pubblici che	
	privati; -----	

	- gestione di centri di ascolto e/o servizi affini che promuovono il benessere dell'individuo a livello bio-psico-sociale; -----
	- promozione di servizi di formazione culturale o di avvicinamento culturale; -----
	- promozione di attività di ricerca scientifica, nella fattispecie a livello sociale, e partecipazione alle stesse; -----
	- monitoraggio e controllo ambientale; rilevamento inquinamento; monitoraggio, controllo, rilevamento e risanamento degli attingimenti e delle risorse idriche; raccolta, smaltimento e controllo sullo smaltimento di rifiuti differenziati; attività di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, raccolta R.S.U., sturamento fognature, pulizia tombini, spazzamento strade; -----
	- rilievi, controlli e gestione discariche; conservazione e riproduzione del verde, anche attraverso la gestione di vivai e gli interventi di riforestazione; impianto, manutenzione e vigilanza del verde: prati, alberature, giardini, spazi verdi attrezzati pubblici e privati; vigilanza e conservazione dei parchi naturali anche marini; -----
	- servizi turistici e agrituristici, comprese le attività di gestione di strutture ricettive, ricreative, di ristorazione; attività di informazione, promozione e

Dede Marese
Sandra
Claudia



6 di 42

 	punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci; -----
	- gestione di asili nido, ludoteche, spazi all'aperto o chiusi, pubblici o privati; -----
	- gestione di servizi di accoglienza e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché costruzione, organizzazione e gestione di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo atte o idonee a esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale; -----
	- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche e finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno; -----
	- progettazione, organizzazione e gestione di attività di animazione per bambini, adolescenti, giovani, anziani, e immigrati, ivi compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi; -----

*Donna Maria Eleonora
Sillo R. B. D.
Claudia Luongo*

	- progettazione, coordinamento e gestione di attività	
	complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione	
	scolastica, culturale e sanitaria di minori e adulti	
	italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei	
	giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non	
	accompagnati, anche tramite azioni di mediazione	
	interculturale e sociale; -----	
	- gestione di strutture di pronto intervento per tutti	
	i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per	
	ferie, colonie, strutture alberghiere e simili, servizi di	
	catering. -----	
	La cooperativa inoltre potrà svolgere: -----	
	- trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente	
	dai soci proprietari e affittuari di mezzi: a) di persona	
	(guida scuolabus autonoleggio); b) di merci per conto	
	terzi; -----	
	- attività di pulizia edifici pubblici e privati e	
	strutture industriali e sanitarie; -----	
	- gestione arenili (pulizia e manutenzione); -----	
	- gestione parchi (realizzazione, manutenzione, pulizie).	
	Per incentivare l'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati, la cooperativa potrà inoltre: -----	
	- proporre e realizzare spettacoli teatrali,	
	cinematografici, televisivi, musicali, radiofonici, di	
	danza, prosa, servizi fotografici e filmati a carattere	

	culturale, divulgativo e pubblicitario; -----
 	- realizzare convegni e dibattiti, documentari, mostre, attività seminariali, iniziative editoriali pubblicistiche che rientrino nelle finalità istituzionali, nel rispetto dei limiti di legge; -----
	- organizzare rassegne culturali e manifestazioni nel campo dello spettacolo anche per conto di altri gruppi o entità operanti nel settore; -----
	- organizzare manifestazioni e sagre per la valorizzazione dei prodotti e delle attività più caratteristiche del territorio; -----
	- provvedere alla stipula di convenzioni con enti di qualsiasi natura per lo svolgimento delle predette iniziative e/o interventi; -----
	- gestire in proprio o per conto terzi sale cinematografiche e teatrali nonché spazi culturali. -----
	Il tutto previa effettuazione delle comunicazioni di legge e previo rilascio delle necessarie concessioni e autorizzazioni amministrative, previa iscrizione negli appositi Albi, nel rispetto della normativa di legge nazionale e regionale vigente in materia e con espressa esclusione per la società dello svolgimento di attività intellettuali riservate a professionisti o soggetti iscritti in appositi Albi o Registri e comunque di tutte le attività per legge riservate e non consentite nella forma della
  	

presente società, e, in ogni caso, di qualsivoglia attività che la legge subordina a particolari requisiti di cui la società sia sprovvista. -----

La società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque nei limiti e nel rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, le attività strettamente affini, compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale. -----

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie, fiscali e tributarie comunitarie e nazionali e promosse da qualsiasi altro ente pubblico e/o privato. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La società, sempre al fine di raggiungere gli scopi sociali e rendere più efficace e sollecita la sua azione, può aderire a Enti e Organismi provinciali, regionali e

	nazionali, o ad altre organizzazioni. La cooperativa può
	altresi aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
	dell'art. 2545-septies c.c.. -----
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento
	nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità
	dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve
	essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. ----
	----- ARTICOLO 5 -----
	Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci
	secondo quanto previsto all'articolo 11. -----
	----- ARTICOLO 6 -----
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in
	un ammontare prestabilito ed è rappresentato da quote del
	valore nominale di Euro 700 (settecento) ciascuna. -----
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante
	conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano
	le previsioni dell'art. 2465 del codice civile. -----
	----- ARTICOLO 7 -----
	Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo
	interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle
	condizioni di concorrere direttamente, per capacità
	effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione
	professionale, nel miglior modo possibile, alla
<i>non più present Sullo Claudio Longo</i>	

realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della cooperativa. Possono essere ammessi alla cooperativa, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10. Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della cooperativa e della compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo. -----

----- ARTICOLO 8 -----

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a tre (minimo stabilito dalla legge). Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. In particolare, possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla

natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali e per il suo sviluppo percependo un compenso di qualsiasi tipo, natura ed entità nonché le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge 381/91, che nello svolgimento dell'attività di servizi di cui alla lettera B, articolo 1 della Legge 381/91 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. -----

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni

Direttore
Stefano Razz
Claudia Razz

dell'Organo amministrativo. -----

Al momento dell'adesione, il socio instaura con la cooperativa un rapporto di natura associativa da cui derivano i diritti e i doveri previsti dalla legge. Contemporaneamente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, potrà essere stabilito tra socio e cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro che è disciplinato dal regolamento interno e dalle norme di legge. -

----- ARTICOLO 9 -----

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo, in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto. -----

----- ARTICOLO 10 -----

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo

mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento. In ogni caso,
l'organo amministrativo può consentire il distacco
temporaneo di soci lavoratori presso cooperative controllate
e/o collegate. -----

----- ARTICOLO 11 -----

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con
la cooperativa ed i suoi organi è quello risultante dal
Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare
tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni
variazione dei dati comunicati alla cooperativa in
occasione del loro ingresso o della costituzione della
stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro
dei Soci. -----

----- ARTICOLO 12 -----

Chi desidera far parte della compagine societaria deve
presentare domanda all'organo amministrativo specificando: a)
cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,
cittadinanza, codice fiscale; b) l'attività esercitata anche
in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto; c)
l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere; d) il
motivo della richiesta; e) quant'altro l'organo
amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini
dell'ammissione; f) l'impegno a versare la quota
sottoscritta entro il termine che sarà comunicato
dall'organo amministrativo; g) la dichiarazione di

16/06/2026
Marella
Stella
Claudia
Ruggi

accettare espressamente e di volersi scrupolosamente
attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o
regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali; h)
l'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie
per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad
assumere un comportamento irreprensibile in seno alla
cooperativa; i) l'impegno a prestare il proprio lavoro
nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e
secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai
regolamenti aziendali in essere. -----

----- ARTICOLO 13 -----

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di
amministrazione che in particolare dovrà determinare, in
capo a coloro che desiderano far parte della cooperativa,
l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle
cause di incompatibilità previste dalla legge e dal
presente statuto; a tale scopo, ai sensi di quanto stabilito
al punto e) del precedente articolo statutario, potranno
essere richieste ulteriori informazioni. -----
In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che
l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia
coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare
gli interessi dei soci già facenti parte della compagine
societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali
della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda,

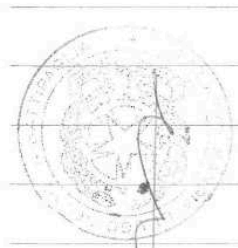
sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro i quali effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui innanzi non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato. -----

----- ARTICOLO 14 -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte. -----

----- ARTICOLO 15 -----

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che: a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione; b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) ne faccia richiesta




questo viene presentato
Giovanna Maria
Claudia Ruggieri

ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo
di amministrazione. -----

La domanda di recesso deve essere presentata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se
ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi,
accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio
potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532
del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da
apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo,
in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con
riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici
sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro
instaurato, con la comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda. -----

----- ARTICOLO 16 -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei
confronti del socio: a) che si trovi in uno dei casi di
esclusione previsti dalla legge; b) che non ottemperi alle
disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e
dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali,
con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno
temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di
cui al successivo punto g); c) che, senza giustificato

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a

give more power
Sella Dr
Claudia Lewis

discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere
concesso al socio un termine, non superiore ai quindici
giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in
merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tali
deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere
insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con
apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci.
L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di
esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di
potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e
ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in
contrasto con gli interessi della cooperativa. -----

----- ARTICOLO 17 -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del
socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa
decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro
instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità. -----

----- ARTICOLO 18 -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione
devono essere comunicate mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o
telegramma ai soci interessati. -----

----- ARTICOLO 19 -----

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al
rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come

risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio. -----

----- ARTICOLO 20 -----

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da esso effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo. -----

Dalle Mole felcare
Stella Rita
Claudio Rucaro

----- ARTICOLO 21 -----

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20). Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria. -----

----- ARTICOLO 22 -----

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto. -----

----- ARTICOLO 23 -----

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi

23 di 42

----- ARTICOLO 24 -----

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro. Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla cooperativa; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe. -----

----- ARTICOLO 25 -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti minimi e

25 di 42

di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della cooperativa. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge. -----

----- ARTICOLO 28 -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristoro, ai sensi

dell'art. 2545 sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato: a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria; b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni; c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545 quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali; d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali; e)

l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile. L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario. Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali. -----

----- ARTICOLO 29 -----

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli

29 di 42

della cooperativa da parte dell'organo amministrativo. -----

----- ARTICOLO 31 -----

L'assemblea dei soci è convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Provincia di Salerno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nella stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa. Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria. -----

----- ARTICOLO 32 -----

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata della cooperativa stessa o a mezzo telegramma da inviarsi ai

singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ed ai componenti del Collegio Sindacale (se costituito), oppure mediante avviso affisso presso la sede sociale per almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione. -----

----- ARTICOLO 33 -----

L'assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

----- ARTICOLO 34 -----

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C.. -----

----- ARTICOLO 35 -----

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta. -----

----- ARTICOLO 36 -----		
Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e		
delibera validamente con le seguenti modalità: in prima		
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando		
siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti		
dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione		
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il		
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi		
diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta		
dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento		
anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla		
trasformazione del tipo e sulla fusione della società		
oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre		
località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto		
in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere		
prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per		
cento) dei soci con diritto di voto. Per le votazioni in		
sede assembleare si procederà normalmente col sistema		
dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione		
dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno		
fatte a maggioranza relativa. L'assemblea può svolgersi		
anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui		
o distanti, audio o video collegati, a condizione che		
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona		
fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è		

necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. -----

----- ARTICOLO 37 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a

particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente. -----

----- ARTICOLO 38 -----

L'assemblea delibera sul bilancio della cooperativa e sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto; delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento: alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto; alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori; sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci; all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra cooperativa e soci ai sensi di legge e di statuto. -----

----- ARTICOLO 39 -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli. ---

----- ARTICOLO 40 -----

Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione. -----

----- ARTICOLO 41 -----

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della cooperativa. -----

----- ARTICOLO 42 -----

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri. -----

----- ARTICOLO 43 -----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata della cooperativa stessa o a mezzo telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con telegrammi da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con

	la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi in carica (se nominati). -----	
	----- ARTICOLO 44 -----	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono	
	presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza,	
	dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di	
	amministrazione è regolarmente costituito e delibera	
	validamente con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene	
	fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da	
	firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a	
	giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di	
	volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti	
	compresi i sindaci (quando nominati). -----	
	----- ARTICOLO 45 -----	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e	
	la straordinaria amministrazione della società, fatte salve	
	le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente	
	statuto. -----	
	----- ARTICOLO 46 -----	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al presidente del consiglio	
	d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a	
	quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori	
	delegati eventualmente nominati dal consiglio	

d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi
attribuiti. -----

----- ARTICOLO 47 -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione e gli
amministratori delegati secondo quanto previsto all'articolo
46 hanno la firma sociale. -----

----- ARTICOLO 48 -----

Il compenso degli amministratori sarà stabilito
dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura
fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di
bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza
in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile.

Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di
presidente o di consigliere delegato è stabilito dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi
eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può
determinare un importo complessivo per la remunerazione di
tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di
particolari cariche. -----

----- ARTICOLO 49 -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della
cooperativa, l'organo amministrativo potrà elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea. -----

----- ARTICOLO 50 -----

I soci che non partecipano all'amministrazione della cooperativa, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. --

----- ARTICOLO 51 -----

Il collegio sindacale, ove nominato in quanto obbligatorio o volontariamente, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina il compenso; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti. -----

----- ARTICOLO 52 -----

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi. -----

----- ARTICOLO 53 -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59/92. -----

----- ARTICOLO 54 -----

Qualsiasi controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società sull'interpretazione ed esecuzione del presente statuto che abbia ad oggetto diritti disponibili, è devoluta alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società. Il procedimento arbitrale viene regolato dagli art. 35 e 36 D.Lgs. 5/2003. -----

----- ARTICOLO 55 -----

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate. -----

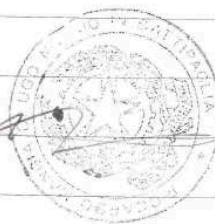
----- ARTICOLO 56 -----

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile relative alle società cooperative, alle disposizioni sulla società a responsabilità limitata per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed in quanto compatibili, alle altre norme del codice civile in quanto compatibili e applicabili, e alle disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia. -----

Direttore Generale

Stefano Pizz

Claudia Ruaro



42 di 42